

VERBALE DI ACCORDO

Gruppo BPER Banca.

Trasferimento del ramo d'azienda di Bibanca S.p.A. a BPER Banca S.p.A.

Evoluzione assetto organizzativo Gruppo BPER Banca.

Il giorno 16 gennaio 2025, a Modena,

tra

- l'Azienda BPER BANCA S.p.A. (di seguito, per brevità, "BPER") e in nome e per conto delle Aziende coinvolte

e

- le Delegazioni Aziendali e di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

- FABI nelle persone di Antonella Sboro, Alessandro Mutini, Stefano Seghezza, Stefano Del Soldato Scavino, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Emanuele Cabbol, Andrea Zucchi, Alessandro Frontini, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favolino, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Vincenzo Persico, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Giovanni Dell'Aquila, Franca Di Gaetano, Antonino Geraci;
- FIRST CISL nelle persone di Emilio Verrengia, Elisabetta Artusio, Alberto Broggi, Maurizio Davi, Franca Fancellu, Filippo Antonio Roberto Fiori, Michele Fiscarelli, Bruna Massa, Francesco Mellis, Matteo Muzio, Massimiliano Perona, Andrea Pisu, Salvatore Porcu, Mario Raimondi, Sabrina Schieri, Gianpietro Spigone, Andrea Anguissola, Antonella Manca, Fabrizio Mattioli, Luca Mellano, Marco Militerno, Giulio Olivieri, Efisio Paulis, Eva Pellegrini, Marco Piccolo, Antonio Polcaro, Raffaella Ravarra, Patrizia Severi, Alberto Staffa, Fulvio Velotto;
- FISAC CGIL nelle persone di Nicola Cavallini, Pasquale Bruno Lorenzo, Alessandro Lobina, Eleonora Orlandi, Marco Del Brocco, Maria Aguedi, Nunzia Colantonio, Sabrina Marricchi, Alfredo Pellone, Gloria Unida, Carlo Gallinotti, Samuel Paganini, Gianni Gaudenzi, Paola Palmieri, Piergiorgio Carta, Micaela Muzi, Luca Copersini;
- UILCA nelle persone di Paolo Tassi, Marco Aversa, Antonio Continolo, Mauro Corte, Luca Cremonini, Claudia Dabbene, Pierre D'Alessio, Erica Giorgini, Calogero Tramuto, Giuseppe Abate, Barbara Arienti, Beatrice Assandri, Mario Azzaro, Francesco Battaglia, Gabriele Bortolani, Francesca Ferrari, Alberto Forlani, Maurizio Fusari, Cesira Fusco, Antonino La Rosa, Luca Locci, Antonella Losenno, Sandro Marchese, Davide Micheli, Claudio Migliorini, Giacomo Negro, Alessandra Piccoli, Dario Piras, Maria Luisa Serina, Fabrizio Sitzia, Dario Tognoli, Aldo Vallarelli;
- UNISIN nelle persone di Andrea Bonvicini, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Raimondo Espa, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Matteo Bruni, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Maria Angela Angeretti, Luca Ghimenti, Alessandro Pellicoro, Samantha Burzi, Simone Merichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini, Marco Farfanelli, Federico Soliani Raschini, Fabio Massini, Simone Gizzi, Gianluigi Budriesi.

premesso che

- Il Gruppo BPER ha avviato un percorso di razionalizzazione del Comparto Monetica (di seguito, anche "Monetica") attualmente all'interno di Bibanca S.p.A. (di seguito anche "Bibanca"), da realizzare attraverso un'operazione di scissione in favore di BPER Banca S.p.A. Il cui oggetto è rappresentato dall'attività di emissione e gestione di carte di credito, debito, prepagate e revolving,

FABI
H

FABI
H

UNISIN
B

UILCA
H

finalizzata all'efficientamento della gestione amministrativa e contabile dei flussi relativi al business monetica, grazie alla centralizzazione del servizio di emissione delle carte di pagamento e della gestione dei rapporti con gli stakeholder esterni, con creazione di un centro in grado di gestire in modo uniforme e strategico l'intero mondo dei pagamenti;

- in attuazione di quanto precede, sono aziendali previsti i seguenti interventi:
 - trasferimento da Bibanca a BPER, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ. e successive modificazioni e integrazioni, del ramo d'azienda di Bibanca relativo ai servizi, alle attività, alle risorse inerenti alla Monetica (di seguito, anche il "Ramo"). Conseguentemente all'operazione, BPER agirà come emittente e collocatore (*principal member*), mentre Banca Cesare Ponti S.p.A. e Banco di Sardegna S.p.A. continueranno ad agire come collocatrici (*affiliate*);
 - evoluzione dell'assetto organizzativo del Gruppo BPER Banca connessa alla realizzazione degli interventi sopra indicati;
- in data 8 agosto 2024 è stata trasmessa dalla Capogruppo BPER Banca alle delegazioni sindacali di Gruppo ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali l'informativa "*Gruppo BPER Banca. Trasferimento del ramo d'azienda di Bibanca S.p.A. a Bper Banca S.p.A. Evoluzione assetto organizzativo Gruppo BPER Banca. Informativa ai sensi delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria (artt. 19 e 23) e dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 e successive modifiche/integrazioni. Avvio delle relative procedure.*" – che qui si dà per integralmente richiamata e trascritta – con cui si è dato avvio alle procedure sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 (e successive modifiche/integrazioni) e delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria in relazione agli interventi sopra indicati;
- in particolare, nella suddetta informativa è stata indicata la decorrenza attualmente prevista dei suddetti interventi (27/1/2025, subordinatamente alle delibere inerenti e conseguenti e alle autorizzazioni da parte degli enti e autorità preposte) ed è stata rappresentata la composizione dell'organico del Ramo, in quel momento pari a 46 unità, così articolate: 9 Quadri Direttivi e 37 Aree Professionali (di cui 1 risorsa con contratto a tempo determinato). E' stato altresì precisato che presso le unità organizzative ricomprese nel Ramo in quel momento risultavano operare anche 1 dipendente del Banco di Sardegna S.p.A. in regime di distacco e 1 risorsa con contratto di somministrazione;
- nella suddetta informativa è stata infine evidenziata la prevista derubricazione, con decorrenza entro il 31/12/2024, dell'Ufficio Open Banking Projects di Bibanca;
- a partire dal 26/09/2024 si sono svolti incontri tra le Parti riferiti alla procedura sindacale in attuazione delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria e dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 e successive modifiche/integrazioni, dandosi atto di voler procedere nella trattativa alla ricerca di una soluzione condivisa;
- le Parti si danno atto di aver sviluppato nel corso della procedura un confronto in ordine alle misure economiche e giuridiche delle ricadute nei confronti del personale interessato dagli interventi sopra indicati;

si conviene quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Rapporto di lavoro

A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di trasferimento del Ramo, la titolarità di tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti di Bibanca S.p.A. facenti parte del Ramo stesso, in organico alla data di efficacia dell'operazione (di seguito "personale trasferito" o "dipendenti trasferiti") proseguirà in capo a BPER Banca S.p.A. senza modifica dell'originaria data di assunzione – ivi compresa l'anzianità già riconosciuta – e senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e i dipendenti stessi verranno assegnati alla data del trasferimento nel medesimo comune di assegnazione antecedente alla cessione senza che ciò comporti modifiche alla normativa sui trasferimenti. BPER conserverà pertanto le anzianità convenzionali e di effettivo servizio

FABI
H

uk
G

UNISIN
JB

UILCA
Piani 2

maturate e riconosciute presso Bibanca alla data di efficacia giuridica dell'operazione di trasferimento, salvo quanto diversamente specificato nel presente accordo.

In particolare, al personale trasferito continueranno ad essere applicate, anche dopo la data di conferimento del Ramo da Bibanca a BPER, sia la contrattazione collettiva nazionale del credito tempo per tempo vigente, sia le normative nazionali del settore credito che disciplinano specifiche materie. A decorrere dalla suddetta data verrà inoltre applicata al personale trasferito, in sostituzione della normativa di Bibanca, la normativa di secondo livello tempo per tempo applicata ai dipendenti di BPER Banca S.p.A. e del Gruppo BPER tempo per tempo vigente e tutte le altre elargizioni e provvidenze di derivazione aziendale, salvo quanto eventualmente già erogato in Bibanca al medesimo titolo e con riferimento al medesimo periodo di competenza e salvo quanto diversamente previsto dal presente Verbale di Accordo. Il personale trasferito conserverà l'inquadramento attribuito, nonché i trattamenti economici in essere presso Bibanca al momento dell'efficacia giuridica dell'operazione di conferimento del Ramo ove riconducibili a riconoscimenti/pattuizioni individuali con i singoli interessati.

3. Ferie, ex festività e Banca ore

Per quanto attiene alle ferie maturate e non godute, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività sopresse e ai permessi di cui all'articolo 104, comma 6, del CCNL 19/12/2019 (come rinnovato dall'Accordo di Rinnovo del 23/11/2023), all'anzianità, al comparto, all'aspettativa e a eventuali ulteriori spettanze maturate e non godute relative al personale trasferito, BPER subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Bibanca.

4. Premio fedeltà/anzianità

Al personale trasferito, ad oggi destinatario del Premio di Fedeltà disciplinato in Bibanca dall'art. 6 punti a) e b) del Cla 11/06/2007 così come modificato dall'art. 15 dell'accordo 14.07.2016, verrà liquidato se non già percepito, entro il 31.5.2025, l'85% del rateo maturato alla data del trasferimento del ramo riferito al 25° anno di anzianità e al 30° anno di anzianità, cessando la maturazione per i periodi successivi alla data di efficacia giuridica dell'operazione e cessando altresì il diritto alla percezione di analoghi istituti - premi di fedeltà/anzianità - eventualmente rimasti in essere presso Bper Banca. Il predetto rateo non verrà erogato a coloro la cui maturazione teorica dello stesso sia successiva alla decorrenza della prestazione pensionistica di vecchiaia, determinata alla data di sottoscrizione del presente accordo.

5. Automatismi

Nel confronti del personale trasferito continuano a trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 11 CIA 11/06/2007, vigente in Bibanca.

6. Quota ex Premio di rendimento

Nel confronti del personale trasferito continuano a trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 13 CIA 11/06/2007, vigente in Bibanca.

7. Premio Aziendale

Nel confronti del personale trasferito troveranno applicazione le previsioni tempo per tempo vigenti presso BPER in materia di premio aziendale e eventuale Speciale Erogazione Welfare.

Resta intesa l'erogazione dell'eventuale medesimo Premio, per quanto di competenza, relativa al 2024 (erogazione 2025) previsto presso Bibanca, che sarà pertanto erogato nel 2025 da BPER - che gestirà operativamente l'eventuale riconoscimento del Premio Aziendale, qualora spettante, secondo le previsioni di Bibanca - in base agli importi previsti dagli Accordi sottoscritti in materia tra Bibanca stessa e OO.SS. e trasferiti a BPER.

A decorrere dal premio aziendale di competenza 2025, erogazione 2026, troveranno applicazione le previsioni tempo per tempo vigenti presso BPER in materia di premio aziendale ed eventuale Speciale Erogazione Welfare.

FABI

[Handwritten signature]

UNISIN

[Handwritten signature]

VILCA
[Handwritten signature]

3

A partire dal premio aziendale 2025, erogazione 2026, e per una durata di 3 anni (fino al premio aziendale 2027, erogazione 2028 compreso), si prevede, in caso di pagamento del premio aziendale Bper, di riconoscere ai dipendenti trasferiti ed in servizio alla data del pagamento, una ulteriore somma in prestazioni welfare, non monetizzabile pari ad un importo di 700 euro per le aree professionali e di 900 euro per i quadri direttivi (Inquadramenti alla data del trasferimento). Tale somma sarà assorbita annualmente nella misura pari all'eventuale incremento della quota erogata sotto forma di Speciale Erogazione Welfare rispetto a quella prevista per il 2024, pari ad euro 450.

8. Residui Welfare

L'eventuale credito welfare residuo di pertinenza del personale trasferito, già maturato e non ancora fruito alla data di efficacia giuridica del trasferimento del Ramo, verrà trasferito da Bibanca a BPER, che gestirà operativamente il riconoscimento di tali importi.

9. Previdenza complementare

Il Personale trasferito manterrà, anche successivamente alla data di efficacia giuridica dell'operazione, l'iscrizione alla forma di previdenza complementare cui lo stesso risulta iscritto in Bibanca alla data di trasferimento, qualora si tratti di uno dei Fondi Pensione già presenti in BPER Banca, fermo restando la facoltà di iscriversi in qualsiasi momento ad altro Fondo Pensione previsto tempo per tempo in BPER Banca. Verranno altresì applicate la percentuale e le dinamiche di contribuzione riconosciute presso Bibanca al momento del trasferimento, salvo future diverse previsioni.

Per le risorse che alla data di efficacia giuridica dell'operazione, non risultino iscritte ad un Fondo di previdenza complementare o siano iscritte ad un Fondo previdenziale non presente in BPER Banca, sarà data la possibilità di aderire ad uno dei Fondi previsti presso BPER Banca per beneficiare, a partire dal mese successivo a quello di iscrizione, della contribuzione aziendale tempo per tempo prevista, in presenza della contribuzione minima a carico dipendente.

Sono comunque fatte salve le facoltà di riscatto della posizione maturata in Bibanca nei casi in cui ricorrano i presupposti ex art. 14 del d.lgs n. 252/2005.

Le parti confermano l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 2 dell'accordo del Gruppo BPER del 27.11.2024.

10. Contributo vacanze estive

A ciascuno dei figli del personale trasferito, nati entro il 30/06/2025, viene mantenuto il contributo vacanze estive previsto dall'art. 7 CIA Bibanca del 11/06/2007, solo fino al compimento del 6° anno di età. Il beneficio verrà riconosciuto per i figli che, al 30/06 dell'anno cui si riferisce il beneficio stesso, non abbiano ancora compiuto 6 anni.

11. Borse di studio

Al personale trasferito verranno applicate le normative tempo per tempo previste presso Bper Banca a decorrere dall'anno accademico/scolastico 2024/2025, salvo quanto eventualmente già fruito presso Bibanca. Pertanto, le provvidenze previste per l'anno accademico 2023/2024 saranno erogate da BPER che gestirà operativamente l'eventuale riconoscimento, qualora spettante, secondo le previsioni di Bibanca.

12. Mobilità professionale e territoriale

Eventuali fenomeni di mobilità professionale e/o territoriale derivanti dagli interventi oggetto del presente Verbale di Accordo verranno gestiti nell'ambito delle vigenti previsioni di legge e contrattuali collettive di riferimento, fermo restando quanto indicato nell'art. 2 del presente verbale di accordo.

13. Formazione

Le parti riconoscono il ruolo fondamentale della formazione permanente, congrua e pianificata come strumento di sviluppo personale e professionale delle risorse, così come contemplato dalla normativa aziendale di riferimento.

FAAL
H

PUR
LB

VILCA
P

UNISIN
B

Per le risorse appartenenti al Ramo Monetica l'inserimento nelle strutture di BPER Banca avverrà in continuità operativa rispetto alle attività attualmente svolte in Bibanca. Qualora si verifichi l'assegnazione del personale oggetto della presente procedura a mansioni diverse rispetto a quelle svolte in precedenza l'attività sarà supportata da adeguati interventi di riqualificazione.

14. Adesione a proposta di esodo ai sensi di precedenti accordi

Con riferimento alle iniziative di cessazioni incentivate dal servizio, anche mediante il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore, previste da accordi sindacali sottoscritti nel Gruppo (in particolare, Verbale di Accordo 23.12.2023 e 13.7.2024), rimangono efficaci le adesioni accolte dall'Azienda relative ai dipendenti ricompresi nel Ramo.

15. Agibilità sindacali

Il personale trasferito manterrà l'iscrizione sindacale in essere alla data di efficacia del trasferimento del Ramo, senza necessità di nuova iscrizione presso BPER Banca.

16. Momenti di verifica

Le Parti si danno atto che, rispetto agli interventi oggetto del presente Verbale di Accordo, potranno tenersi, a richiesta di una di esse, confronti finalizzati a verificare il rispetto delle previsioni contenute nel presente Verbale di Accordo.

*** **

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto di aver compiutamente esperito e positivamente concluso, a tutti gli effetti, le procedure avviate in applicazione dell'articolo 47, L. 428/1990, nonché delle applicabili disposizioni del vigente CCNL di categoria.

BPER BANCA S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN